

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CALABRIA	Sentenza	644	2010	Responsabilità	17-11-2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **644/2010**

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Composta dai signori magistrati :

Luciano Coccoli	Presidente
Anna Bombino	Giudice
Ida Contino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 644/2010

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 15502 del registro di Segreteria, promosso dalla Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di:

-----, nato a -----il 1947, residente in Reggio Calabria
-----, rappresentato e difeso dall'avv. ----- ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via ----- presso lo studio dell'avv. -----.

Uditi, nella pubblica udienza del 14.10.2010, il giudice relatore Ida Contino, l'avv. ----- ed il p.m. d'udienza nella persona del Vice Procuratore Regionale dott. Salvatore Librandi.

Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale.

PREMESSO

Con atto di citazione, depositato il 29 giugno 2007, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il dott. ----- per sentirlo condannare al pagamento di € 40.387,16 a titolo di risarcimento del danno a favore dell'azienda sanitaria di -----.

I fatti esposti in citazione sono i seguenti.

Nell'ambito di una complessa indagine effettuata dalla Guardia di Finanza per la mancata attuazione dello screening mammografico, veniva accertato che nelle Aziende sanitarie della Regione Calabria non si utilizzava gran parte della strumentazione in dotazione.

In particolare, con specifico riferimento al presidio ospedaliero di Gioia Tauro, i militari accertavano la mancata utilizzazione del mammografo Giotto.

Ed infatti, il dott.-----, dirigente medico presso l'Unità Operativa di Radiologia del predetto ospedale dichiarava alla Guardia di Finanza di aver in carico il mammografo Giotto sin dal 2003 e di utilizzarlo solo dal 16 gennaio 2006.

In proposito il predetto forniva numerose lettere con le quali chiedeva ai vertici dell'Azienda un'adeguata sistemazione logistica dei locali e delle apparecchiature.

Dall'istruttoria svolta da parte attrice nella fase pre-processuale sarebbe emerso:

- che in data ----- il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Reggio Calabria effettuava un'ispezione presso il Reparto di Radiologia dell'ospedale di Gioia Tauro a seguito della quale veniva ordinata, dal commissario straordinario Sgrò, la sospensione dell'attività a causa della concreta situazione di pericolo degli ambienti.

- che l'acquisto del mammografo Giotto veniva autorizzato con provvedimento n. 539 del 13 marzo 2002 dal direttore generale pro-tempore dell'A.S. di ----- , -----;

- che in data 13 marzo 2003 l'azienda sanitaria procedeva al pagamento della somma di € 71.271,05;

- che solo in data 6 febbraio 2006 veniva trasmessa al direttore generale dell'Asl la relazione di radioprotezione relativa ai rilevamenti effettuati il 2 febbraio 2006.

Parte attrice, pertanto, ha contestato all'odierno convenuto l'assoluta inerzia nella vicenda nonostante questi ricoprisse la carica di primario responsabile dell'Unità

operativa di Radiologia del Presidio ospedaliero -----.

Il danno contestato per l'inutilizzo del mammografo è stato calcolato in 40 387,16 tenendo in considerazione un ammortamento annuo del 12,5% .

Con memoria depositata agli atti il 19 giugno 2008, si è costituito l'avv. ----- nell'interesse e per conto del convenuto eccependo l'assoluta infondatezza della domanda attorea per inesistenza di responsabilità patrimoniale a carico del proprio assistito e per insussistenza del danno erariale.

Innanzi a tutto, il difensore evidenzia che il mammografo Giotto pur essendo collocato nell'ospedale di ----- doveva essere utilizzato dalla medicina del territorio per come risulta dalla richiesta datata 28.4.2006 a firma della dott.ssa ----- e dalla conseguente disposizione del Direttore Sanitario Aziendale.

Così come rileva che il servizio di radiologia era gestito autonomamente dal dott.----- il quale non rendeva edotto il dott. ----- del trasferimento dell'altro mammografo Metaltronica presso l'Unità operativa di radiologia di ----- né tantomeno di tutta il complesso procedimento dell'acquisto del mammografo Giotto. In proposito chiede che la Corte disponga l'acquisizione della documentazione necessaria ad accertare tale circostanza.

Il difensore, altresì, precisa che la lettera della dott.ssa -----, nella quale appunto si denuncia il mancato utilizzo del mammografo Giotto, fu ricevuta dalla dott.ssa -----il 24 settembre 2004 e non dal convenuto il quale non svolgeva più l'incarico di direttore sanitario aziendale dell'a.s.di -----.

Ancora rileva che il collaudo del mammografo è avvenuto nel 2006, sicché non poteva essere utilizzato in epoca precedente.

Tutto ciò premesso conclude chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea, in via subordinata la riduzione dell'addebito.

All'esito dell'udienza del 12.11.2009, il Collegio, considerato che dalla

documentazione allegata emergeva il prevalente ruolo svolto dal dott. ----- nella gestione del servizio di radiologia, ha disposto un supplemento istruttorio ai fine di acquisire l'atto amministrativo di organizzazione interna del reparto di radiologia o qualsiasi altro documento dal quale fosse possibile desumere l'assetto organizzativo, con la suddivisione delle competenze tecniche e gestionali assegnate dal Primario ai dirigenti sanitari presenti nella radiologia del p.o. di ----- in ragione dell'art. 15 del d. lgs 502/1992 .

Parte attrice ha espletato l'istruttoria depositando presso la segreteria della Sezione la documentazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

All'odierna udienza, l'avv. ----- dichiara che nonostante il supplemento istruttorio, non è stato acquisito alcun atto relativo all'assetto organizzativo del reparto di radiologia e che dai documenti versati in processo risulta la responsabilità unica del dr. -----.

Richiama gli assunti difensivi formulati in memoria e richiama le conclusioni ivi indicate. Il Vice Procuratore Generale dott, ----- dopo aver contestato tutta la documentazione prodotta dal convenuto, argomenta gli assunti di responsabilità esposti in citazione e conclude chiedendo l'accoglimento della citazione.

DIRITTO

Il Collegio deve pronunciarsi su una ipotesi di danno erariale subito dall'Azienda Sanitaria di Palmi a causa dell'inutilizzazione di un'attrezzatura elettromedicale, mammografo Giotto, preso in carico nel reparto di radiologia di ----- sin dal 2003 ed utilizzato solo dal 2006.

Tale danno viene imputato alla condotta gravemente colposa dell'odierno convenuto quale primario del reparti di radiologia.

Gli assunti di responsabilità formulati nel libello introduttivo non sono condivisi dal Collegio sicché l'atto di citazione non può essere accolto.

Dalla complessa vicenda all'esame, per come delineatasi all'esito della istruttoria processuale, infatti, emerge inequivocabilmente l'esclusivo ruolo svolto dal dr. ----- nella gestione del reparto di radiologia di ----- nel periodo in esame e la sostanziale estraneità del ----- alla questione che ci occupa.

Emblematiche sono, al riguardo, le circostanze di seguito evidenziate.

L'Azienda sanitaria acquistava il mammografo Giotto su richiesta dalla dott.ssa -----, per la realizzazione di un progetto oncologico dalla stessa predisposto e presentato.

Detto acquisto veniva autorizzato con provvedimento n. 539 del 13 marzo 2002 dal direttore generale pro-tempore dell'A.S. di Palmi, dott. -----.

L'attrezzatura era presa in carico dal *dirigente* del servizio di radiologia, dott. ----- il 31.1.2003 (si veda il documento di trasporto n. 120 del 31.1.2003 allegato 16 bis) ed installata il 5.2.2003 alla presenza del medesimo sanitario che firmava, quale dirigente, l'apposito spazio previsto per il cliente (si veda allegato 17); anche il verbale di collaudo è firmato da questi (vedi allegato 14 delle memorie prodotte dal convenuto il 13 ottobre 2010).

Il 27 marzo 2003, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Reggio Calabria effettuava un'ispezione presso il Reparto di Radiologia dell'ospedale di ----- "alla costante presenza di -----, responsabile del servizio di radiologia del p.o. di ----- - unità semplice"; così come il relativo verbale "viene consegnato al responsabile del reparto dott. -----, affinché provveda a consegnarlo all'Amministratore dell'Ospedale".

Deve evidenziarsi che a quella data, il mammografo Giotto era già nei locali del servizio di radiologia di ----- e che il Commissario Straordinario -----, a causa della concreta situazione di pericolo degli ambienti, riscontrata dai Carabinieri, disponeva la sospensione del servizio di radiologia a far data dal 31.3.2003.

Deve altresì sottolinearsi che nel 2002, il -----, quale responsabile del servizio di radiologia (in questi termini si firma) denunciava più volte al Dirigente Sanitario dell'Ospedale di ----- lo stato precario ed insalubre in cui versavano i locali del reparto di radiologia.

Ancora, emerge che il dr. ----- si occupò personalmente dei lavori necessari per di ripristino del servizio di radiologia.

Il suddetto, infatti, con la nota del 12 maggio 2003, inviava alla dirigenza dell'ASL il preventivo per le spese necessarie a riattivare il servizio di radiologia sospeso.

Il 29.5.2003, sollecitava la dirigenza sanitaria a prendere provvedimenti al riguardo ed il 26 giugno 2003, comunicava al Commissario Straordinario, al Direttore Sanitario, al C.U. Patrimonio ed al Responsabile UOUT che, attesa l'estrema urgenza di provvedere allo spostamento della Diagnostica Philips, ***“ il sottoscritto, visto il mancato riscontro alle precedenti sue comunicazioni, ha provveduto a contattare personalmente più Ditte specializzate onde ottemperare nel più breve tempo possibile, a quanto prescritto”***.

Ancora il 28.8.2004, la dott.ssa -----, direttore sanitario del p.o. di ----- dal 2003, scriveva al Direttore sanitario Aziendale (dott. -----) comunicandogli che da una indagine effettuata era emerso che il reparto di radiologia di ----- disponeva di due mammografi dei quali solo per uno (il Giotto) *“era stato espresso parere favorevole per l'assegnazione al servizio di radiologia, tanto che era stata fornita dai radiologi (dr. -----) la consulenza tecnica durante l'espletamento delle procedure di gara.*

Tali attrezzature sono rimaste inutilizzate in quanto era necessario approntare i locali con la predisposizione di un pavimento elettro conduttivo ecc.. ...Tutto ciò veniva attuato solo nella primavera del 2004.”

Il Direttore Sanitario di ----- concludeva invitando il Direttore Sanitario

Aziendale a prendere contatti con il dott. ----- : *“Per informazioni più esaustive le S.S.L.L. potranno fare riferimento al dott. e all’Ing. -----....”*.

Ancora una volta emerge il ruolo di responsabile del -----.

Invero, al contrario di quanto assunto da parte attrice, detta comunicazione giunge alla Direzione Sanitaria allorché il ----- era già cessato dall’incarico di direttore sanitario aziendale sicché questi non fu investito, in quell’occasione, dell’inutilizzo del mammografo in carico al reparto di radiologia di ----- . La lettera, infatti, perveniva alla Direzione Sanitaria Aziendale il 24 settembre 2004 mentre il ----- era cessato dall’incarico il 31 agosto 2004.

Diversamente non emerge alcun ruolo attivo dell’odierno convenuto nella gestione del reparto di radiologia di ----- né si pone all’evidenza che il medesimo fosse stato investito della problematica da alcuno.

I Sanitari in servizio presso la Radiologia del P.O. di ----- , infatti, erano il dr. ----- il dr ----- ed il dr -----, (si veda *comunicazione del Dirigente Sanitario dr. Pasquale -----*), mentre il dr. ----- era il primario del reparto di radiologia di -----.

Questi, “dirigente medico di secondo livello” ha prestato servizio in ruolo ed a tempo pieno presso il reparto di Radiologia del Presidio Ospedaliero di -----; dall’11.6.2003 al 31 agosto 2004 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale e, dal 3.5.2005 al 31.1.2007 ha svolto la funzione, in via provvisoria, di Direttore delle UU.OO. di Radiologia esistenti nell’Asl, (si veda *certificato del Direttore della Struttura complessa del personale del 28 febbraio 2008*)

Invero, da alcune comunicazioni acquisite in espletamento all’istruttoria risulta che la struttura semplice di ----- faceva parte della struttura complessa di Palmi di cui il ----- era primario all’epoca dei fatti; tuttavia, dalle stesse comunicazioni, emerge altresì che il ----- era, a tutti gli effetti, il responsabile della struttura di -----.

Ricostruita la vicenda nei termini testè esposti, il Collegio non ritiene di poter

imputare il danno per cui è causa alla condotta gravemente colposa del convenuto.

L'accertamento dell'elemento psicologico, infatti, va condotto in concreto, evitando apriorismi dogmatici ed avendo come costante riferimento la situazione specifica in cui ha operato il dipendente.

La imputazione del danno erariale non può discendere esclusivamente dalla circostanza che un soggetto ricopra una determinata posizione o incarico, dovendo piuttosto conseguire ad una condotta che manifesti una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio. In altri termini, non può essere imputato al Versace il danno per cui è causa sulla semplice ed esclusiva affermazione che questi fosse il primario.

Peraltro detto assunto va corretto nel senso che il ----- era sì primario ma del reparto di radiologia di ----- ove dunque fisicamente prestava la sua attività lavorativa. Il servizio di radiologia di -----, ove era allocato il mammografo -----, sebbene ricompreso nella struttura complessa di -----, era gestito dal dr. ----- il quale, peraltro, in ordine alle problematiche del suo reparto, manteneva direttamente i contatti con la dirigenza sanitaria senza interpellare il -----.

Lo stesso dr. ----- più volte lamenta la circostanza di venire a conoscenza dei disservizi di ----- dal Direttore sanitario e non direttamente dal dirigente responsabile. (si veda lettera del 27.5.2003, allegato E della documentazione prodottain espletamento istruttoria).

Non solo; il ----- non ha chiesto il mammografo -----, non ha preso in carico il macchinario; non risulta dagli atti di causa che questi sia stato portato mai a conoscenza dell'esistenza dello stesso mammografo neanche quando ha svolto l'incarico di direttore sanitario.

Peraltro, nel periodo in esame il ----- è stato investito di diverse funzioni: dal giugno 2003 all'agosto 2004 è stato incaricato della direzione sanitaria aziendale e dal

maggio 2005 al gennaio 2007 della Direzione di tutte le UU.OO. di radiologia dell'Azienda.

Ebbene, dette circostanze, a parere del Collegio sono sufficienti ad escludere, quanto meno sotto il profilo della colpa grave, la responsabilità dell'odierno convenuto.

Ai fini del rimborso delle spese legali – art. 3, comma 2 bis D.L. 543/1996 convertito con modificazioni in legge 639/1996 e dall'art. 18 comma 1 del D.L. 67/1997 convertito con modificazioni dalla legge 135/1997 per come interpretato dall'art. 10 bis, coma 10 introdotto nel D.L. 203/2005 dalla l. di conversione 248/2005- si liquida al convenuto ----- la complessiva somma di €. 1.440,62 di cui € 140,62 per spese, oltre iva, cap e spese generali come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

RESPINGE

L'atto di citazione. Per il rimborso delle spese dispone come in parte motiva.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010.

Il giudice estensore

Il Presidente

f.to Ida Contino

f.to Luciano Coccoli

Depositata in segreteria il 17/11/2010

Il Dirigente

f.to Dott.ssa Paola Cirillo

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CALABRIA	Sentenza	644	2010	Responsabilità	17-11-2010

[Aiuto in linea](#) | [Contatti](#) | [Avvertenze](#)